COMUNE DI QUADRI Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 14.09.2020

N. 9

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (nuova I.M.U.) ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **Duemila venti** addì **quattordici** del mese di **settembre**

alle ore 15:55 nella sala consigliare

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale **in seduta ordinaria** ed in prima convocazione

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio il

IL SEGRETARIO

Sono presenti i Signori:

<u>CONSIGLIERI</u>	PRESENTI	<u>ASSENTI</u>
DI PIETRO Silvio	Х	
D'ARCANGELO Stefano		Х
DI GIROLAMO Rocco Franco	х	
D'AMICO Vincenzo	х	
PACELLA Antonio	Х	
PACELLA Domenico	Х	
D'AMICO Christian (data di nascita 16/09/1977)	Х	
COCCIA Aurelio	Х	
FAGNILLI Assunta	Х	
D'AMICO Christian (data di nascita 10/10/1972)	Х	
TORZI Luigi		Х

TOTALE 9 2 __

Partecipa il Segretario Signor **Dr. Nicola Di Francesco** Incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Il **Sig. Silvio DI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di pari oggetto;

VISTO l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - commi da 739 a 783 - il quale dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO l'art. 1 – della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che:

- comma 748 l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis</u>, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755 a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della

<u>legge n. 208 del 2015</u>. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

RILEVATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che il Servizio Tributi ha effettuato una stima del gettito IMU per l'anno 2020 tenendo conto della base imponibile e della volontà dell'Amministrazione comunale di non aumentare la pressione fiscale con la determinazione delle nuove aliquote del tributo; **VISTO** l'atto consiliare n. 4 del 29.03.2019, con il quale vennero approvate le aliquote IMU per l'anno 2019 come di seguito indicato:

➤ Aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, nonché per le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7 nel limite di una categoria per ciascuna di esse)
4,0 per mille;

dall' imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- ➤ Altri immobili : 7,6 per mille;
- Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,6 per mille;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale : 2,00 per mille;

VISTA la delibera C.C. n. 5 del 29.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019 pari allo 0,00% per tutte le categorie di immobili.

RITENUTO di dovere approvare le nuove aliquote dell'IMU a valere per l'anno 2020;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente punto 3) dell'odierno ordine del giorno con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta;

PRESO ATTO che dall'anno 2020 è stata abrogata l'esenzione degli immobili di proprietà dei pensionati AIRE;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento.

CON VOTI unanimi legalmente resi

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** del presente atto formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
- ➤ <u>0,4 per cento</u> per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze detrazione euro 200,00 -
- > 7.6 per cento per gli altri fabbricati e terreni edificabili;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione.

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4, del D.Lgs. 18.8. 2000, n. 267

Letto,	approvat	to e sot	toscritto:
--------	----------	----------	------------

IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALEF.to Silvio Di PietroF.to Dott. Nicola Di Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 196

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020.

Quadri, lì 08/10/2020.

F.to II Dipendente incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno **14/09/2020** ai sensi di legge.

Quadri, lì 14/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. Nicola Di Francesco

COMUNE DI QUADRI Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 21/12/2020

N. 28

Oggetto: Delibera CC 9 del 14/09/2020 _ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (nuova I.M.U.) ALIQUOTE ANNO 2020. Errata Corrige.

L'anno Duemila venti addì ventuno del mese di dicembre

alle ore 17:15 nella sala consigliare

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale **in seduta straordinaria** ed in prima convocazione

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio il

IL SEGRETARIO

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
DI PIETRO Silvio		Х
D'ARCANGELO Stefano	Х	
DI GIROLAMO Rocco Franco		Χ
D'AMICO Vincenzo	Х	
PACELLA Antonio	Х	
PACELLA Domenico	X	
D'AMICO Christian (data di nascita 16/09/1977)	X	
COCCIA Aurelio	Х	
FAGNILLI Assunta		Χ
D'AMICO Christian (data di nascita 10/10/1972)		Х
TORZI Luigi		X

TOTALE __ 6 5

Partecipa il Segretario Signor Dr. Nicola Di Francesco

Incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Il **Sig. Antonio PACELLA** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di pari oggetto;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 9 del 14/09/2019 avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (nuova I.M.U.) ALIQUOTE ANNO 2020,

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale nel dispositivo è stato indicato 7,6 per cento anziché 7,6 per mille;

RILEVATO l'evidente errore materiale in quanto nelle premesse dell'atto deliberativo n. 9 del 14/09/2019 è stata, invece, correttamente indicata l'aliquota imu degli altri immobili al 7,6 per mille:

RITENUTO, pertanto, di correggere il secondo capoverso del secondo punto del dispositivo della delibera CC. n. 9 del 14/09/2019, che viene così sostituito: "7,6 per mille per gli altri fabbricati e terreni edificabili";

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

SENTITO il Vice Sindaco che illustra l'argomento;

ENTRA in aula il consigliere D'Amico Christian (data di nascita 10/10/1972) alle **ore 17,20**, per cui i presenti risultano 7;

CON VOTI favorevoli 6 (sei), astenuti 1 (uno) D'Amico Christian 10/10/1972.

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di approvare** l'errata corrige della Delibera di Consiglio n. 9 del 14/09/2019 relativamente al secondo capoverso del secondo punto del dispositivo che viene così sostituito: "**7,6 per mille per gli altri fabbricati e terreni edificabili**";
- 3) **Di disporre** che il presente atto venga inserito nell'originale e nelle copie della precedente Delibera CC. n. 9 del 14/09/2020.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: favorevoli 6 (sei), astenuti (1) D'Amico Christian 10/10/1972.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Antonio Pacella IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Nicola Di Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 274

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 29/12/2020 al 13/01/2021

Quadri, lì 29/12/2020

F.to II Dipendente incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno **21/12/2020** ai sensi di legge.

Quadri, lì 21/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. Nicola Di Francesco